



Comune di Voghiera

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 837)

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 13 del 30/03/2021

Indice generale

Articolo 1.....	3
Oggetto.....	3
Articolo 2.....	3
Funzionario Responsabile.....	3
Articolo 3.....	3
Durata delle occupazioni.....	3
Articolo 4.....	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 4.....	4
Presupposto del canone.....	4
Articolo 5.....	4
Soggetto passivo.....	4
Articolo 6.....	4
Commercio su aree pubbliche.....	4
Articolo 7.....	5
Rilascio dell'autorizzazione.....	5
Articolo 8.....	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 9.....	5
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	5
Articolo 10.....	6
Determinazione delle tariffe giornaliere.....	6
Articolo 11.....	6
Determinazione del canone.....	6
Articolo 12.....	6
Agevolazioni.....	6
Articolo 13.....	7
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Articolo 14.....	7
Accertamenti - Recupero canone.....	7
Articolo 15.....	8
Autotutela.....	8
Articolo 16.....	8
Sospensione dell'attività di vendita.....	8
Articolo 17.....	8
Disposizioni finali.....	8
Allegato A – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI1.....	8

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, come previsto dall'art. 1 - comma 837 della Legge 160/2019, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Voghiera.
2. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del Dlgs 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Funzionario Responsabile

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Canone Unico.

Articolo 3

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni, in relazione alla loro durata, si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, che comportano o meno l'esistenza di manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore ad anni 29. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero.
3. Sono TEMPORANEE le occupazioni la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Esse possono quindi essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque sempre inferiore all'anno.
4. Sono RICORRENTI le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono.
5. Sono considerate Temporanee anche le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto - mediante il posizionamento di strutture mobili di vendita - di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione parziale o totale della collettività dal godimento dello spazio stesso.

3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 4

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, tematici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

3. Le occupazioni per attività di commercio su aree pubbliche, ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

Le concessioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve eventuali eccezioni se previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 7

Rilascio dell'autorizzazione

Le concessioni dei posteggi in via temporanea saranno rilasciate dal Comune solo ai soggetti che abbiano ottenuto l'assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione amministrativa a seguito dell'emanazione da parte del Comune di un apposito bando e relativa procedura concorsuale secondo le disposizioni e i criteri previsti dalla legge regionale. Le concessioni hanno durata di dodici anni e sono rinnovabili compatibilmente con le disposizioni di legge. La domanda di rinnovo della concessione, dovrà essere presentata al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza. La concessione del posteggio è strettamente personale e non è cedibile a nessun titolo. Il concessionario deve comunicare entro 30 giorni ogni variazione di residenza. La concessione viene trasferita ad altri nel caso di atto fra vivi o per gestione temporanea o per causa di morte. La concessione al subentrante viene rilasciata per il periodo residuo della concessione del dante causa. Il subentrante, per poter iniziare l'attività, è tenuto a presentare segnalazione di inizio attività, attestante i presupposti e i requisiti di legge. Per l'occupazione del posteggio è dovuto il canone determinato con le modalità riportate nell'"ALLEGATO A" al presente Regolamento.

Per quanto riguarda gli "spuntisti" è necessario inoltrare al comune la domanda di partecipazione alla spunta 30 giorni prima dell'inizio della medesima, le modalità di calcolo del canone sono riportate nell'"ALLEGATO A" al presente Regolamento.

Articolo 8

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;

I coefficienti di correzione della tariffa relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 9

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade nelle quali si esercita il commercio su aree pubbliche sono classificate in 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Sono classificate di I^a categoria le strade e gli spazi pubblici all'interno del centro abitato così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, o comunque ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici comunali (nel caso di varianti urbanistiche si fa riferimento alla situazione riportata nella stesura adottata).

Rientrano altresì in I^a categoria:

- le strade e le aree pubbliche comprese nel comparto produttivo di Gualdo, costituito da tutte le strade, parcheggi, aree verdi ed altri spazi all'interno della cd. "Zona produttiva di Gualdo";
- le strade ed aree oggetto di piani urbanistici preventivi, a seguito della relativa cessione/asservimento all'Amministrazione Comunale.

3. Sono classificate di II^a categoria le strade e gli spazi pubblici all'esterno del centro abitato così come delimitato ai sensi del codice della strada, o comunque ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici comunali (nel caso di varianti urbanistiche si fa riferimento alla situazione riportata nella stesura adottata), e non ricompresi in quelli di I^a categoria.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

Per il Comune di Voghiera, che rientra fra i Comuni fino a 10.000 abitanti la tariffa standard giornaliera di riferimento è di € 0,60.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

Il canone da corrispondere è determinato in relazione alle diverse tipologie, zone, nonché dei coefficienti previsti nell'"ALLEGATO A".

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Le tariffe giornaliere si applicano in ragione della superficie concessa o - in assenza di titolo - abusivamente occupata e in relazione all'orario effettivo di occupazione, suddiviso in fasce dalle 7,00 alle 14,00.

Articolo 12

Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni:

- a per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione, in unica soluzione anticipata, o comunque alla data stabilita nello stesso provvedimento, entro trenta giorni dal rilascio della concessione contenente la quantificazione del canone stesso, per gli anni successivi, per i posteggi del mercato settimanale, il pagamento avviene in 2 rate scadenti il 31.03 ed il 31.09 di ogni anno, per gli "spuntisti" il pagamento avviene ogni sei mesi.

2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

3. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Nell'attività di riscossione non si dà luogo quando l'importo del canone non supera € 2,00 euro.

Articolo 14

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri

dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Le disposizioni in materia di sanzioni accertamento riscossione e contenzioso, di cui al capo **IV** del regolamento disciplinante il canone di cui all'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, sono applicabili anche al canone di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.

3. In tutti i casi in cui ci si trovi dinanzi a situazioni di soggetti che risultino insolventi nei confronti dell'Ente, agli stessi non verrà concessa ulteriore autorizzazione se non dopo l'assolvimento del debito pregresso.

Articolo 15

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 16

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell'anno di istituzione.

4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali e di riscossione coattiva.

Allegato A – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale al presente regolamento.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI AREA MERCATALE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE AREE DI MERCATO		
	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA 1^ CATEGORIA	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA 2^ CATEGORIA
Coefficienti ambulanti e produttori agricoli (Spuntisti)	1,53	0,77
Coefficienti aree mercati ambulanti e produttori agricoli area attrezzata	0,58	0,29

La **tariffa standard giornaliera** va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella sopra. L'importo ottenuto va poi moltiplicato per i mq e per i giorni di occupazione.

$TS \times CE \times Mq \times GG$

In caso di occupazione **dei titolari di concessione**, si fraziona l'importo ottenuto per le ore effettive di occupazione, arrotondando le frazioni di ora sempre all'ora intera.

$[(TS \times CE \times Mq \times GG):24] \times \text{Ore occupazione}$

In caso di occupazione giornaliera, **dei non titolari di concessione**, inferiore alle 4(quattro) ore, si fraziona l'importo ottenuto per le ore effettive di occupazione, arrotondando le frazioni di ora sempre all'ora intera. Oltre le 4(quattro) ore, viene calcolato il canone a giornata intera.

$[(TS \times CE \times Mq \times GG):24] \times \text{Ore occupazione}$

Per le occupazioni dei **titolari di concessione** nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento (30%) sul canone per occupazione temporanea determinato.